



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 07.01.2020

Alla Clientela in indirizzo

**RITENUTE IRPEF NEGLI APPALTI**

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 157/2019 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) il quale, all'art. 4, contiene importanti novità relative alle ritenute IRPEF negli appalti.

I soggetti (Pubbliche Amministrazioni, imprese ed aziende, persone fisiche che esercitano arti e professioni) che affidano il compimento di una o più opere o servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, attraverso **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati** caratterizzati da un **uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della "catena" che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell'opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della catena (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, **senza alcuna possibilità di compensazione.**

**Dalla lettura della norma si evince che la nuova disciplina si applica al ricorrere in maniera congiunta delle seguenti fattispecie:**

- se l'affidamento di opere o servizi in appalto prevede un prevalente utilizzo di manodopera;
- se il personale impiegato svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente;
- se i beni strumentali sono messi a disposizione dal committente;
- se il valore annuo dell'appalto supera i 200mila euro.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute**, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe distinte per ciascun committente ed **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, **con il dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, **l'ammontare della retribuzione corrisposta** al dipendente collegata a tale prestazione e **il dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui non venga ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria** sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Per il Committente, in caso di mancata richiesta della documentazione o in caso di mancata sospensione del pagamento, qualora ne ricorrano le condizioni, è prevista una sanzione pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

**Tutto questo complesso meccanismo di documentazione, verifiche e controlli non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici, che rientrano nell'applicazione della norma, forniscano al committente il certificato di affidabilità fiscale**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

**(una sorta di DURC fiscale) che l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dell’impresa a decorrere dalla data di applicazione delle nuove disposizioni.**

La previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e quindi relativamente ai **versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020**) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Sono necessari, speriamo velocemente vista l’imminente applicazione, chiarimenti esaustivi da parte dell’Agenzia delle Entrate soprattutto per quanto riguarda le modalità di richiesta e di rilascio del certificato di affidabilità fiscale, il cui possesso, consentirebbe alle aziende della “catena” di continuare ad operare come in passato ed ai committenti di essere esonerati dagli oneri di controllo ed anche sulle fattispecie che consentono l’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa come ad esempio sul concetto di “prevalente utilizzo di manodopera”.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo con l’occasione cordiali saluti.

**Studio Pini & Associati**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale